

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROVINCIA DI ROMA



AREA III - ATTIVITÀ ECONOMICO E PRODUTTIVE

***REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI ED ARTIGIANE***

Art. 1

Le attività Artigiane in genere esercitate in locali e quelle industriali sono disciplinate dalle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 2

Per lo svolgimento delle attività indicate nel precedente art. 1 occorre la Presa d'Atto rilasciata dal Sindaco. La presa d'Atto è valevole per l'intestatario della stessa e per i locali in essa indicati.

Art. 3

Condizioni per il rilascio della presa d'atto artigiana

La presa d'atto di cui all'art. 2 vengono rilasciate previo l'accertamento per le attività artigianali:

- a) del possesso da parte dell'Impresa (Ditta individuale o impresa societaria) dei requisiti previsti dalla Legge 25/7/56 n. 860 e successive modificazioni o integrazioni.
- b) dei requisiti igienici dei locali (con rilascio da parte delle competenti Autorità Sanitarie di N.O. Sanitario previsti dal T.U.L.S. e dalle norme vigenti in materia)
- c) dei requisiti di sicurezza e prevenzione incendi dei locali nei quali le vigenti disposizioni prevedono rilascio di autorizzazioni.
- d) dei requisiti di Agibilità Statica e destinazione d'uso dei locali in cui viene svolta l'attività.

Art.4

Condizioni per il rilascio della presa d'atto per le imprese industriali

La presa d'atto di cui all'art. 2 viene rilasciata previo accertamento per le attività Industriali:

- a) dal possesso da parte dell'impresa (Ditta individuale o impresa societaria dei requisiti necessari per intraprendere l'attività accertati dagli organi Comunali (effettivo inizio dell'attività, possesso attrezzature ecc.)
- b) dei requisiti igienici dei locali con rilascio da parte delle competenti autorità sanitarie del N.O. sanitario previsto dal T.U.L.S. e dalle norme vigenti;
- c) dei requisiti di sicurezza e prevenzione incendi dei locali nei quali le vigenti disposizioni prevedono rilascio di autorizzazione.
- d) dei requisiti di Agibilità statica e destinazione d'uso dei locali in cui viene svolta l'attività;
- e) dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni Nazionali e Regionali per le sole attività di estrazione di cave e travertino, torbiere, pozzolana ecc.

Art.5
Presentazione domanda

Le domande per ottenere la Presa d'Atto in competente bollo, dovrà essere indirizzata al Sindaco e contenere le seguenti indicazioni:

- a) Ragione Sociale dell'impresa e generalità complete del titolare Codice Fiscale e Partita I.V.A.;
- b) Indirizzo esatto della sede (ove l'attività debba essere svolta in un negozio) o negli insediamenti protettivi;
- c) descrizione dettagliata dei locali;
- d) tipo dell'attività che si intende esercitare;
- e) descrizione degli impianti utilizzati;
- f) notizie in ordine all'uso o meno di solventi volubili o infiammabili;
- g) elenco del personale al lavoro o di assistenze, e di personale in attività alimentari (Pizzerie, Gelaterie/Pasticcerie) con gli estremi delle tessere sanitarie in questo ultimo caso.

Art. 6

La presa d'Atto si intende concessa al richiedente per lo svolgimento dell'attività nella forma e con le modalità descritte nelle domande di cui all'Art. 5 con allegati i sottoelencati documenti:

- a) Certificato di inizio attività rilasciato dall'Ufficio IVA;
- b) Certificato di buona condotta;
- c) N.O. sanitario dei locali e autorizzazione sanitaria per attività alimentari;
- d) certificato di agibilità statica e destinazione d'uso dei locali ove viene svolta l'attività;
- e) certificato di prevenzione incendi dei locali e nelle forme previste dalle vigenti norme;
- f) atto costitutivo e/o atti societari per le imprese in forma societaria;
- g) certificato di vigenza per le società (s.r.l. s.n.c. s.a.s. S.p.A. Coop.) atto di proprietà dei locali, contratto di affitto o disponibilità dei locali;
- h) tutti gli altri certificati eventualmente previsti dalle vigenti norme e non contemplati nei precedenti punti a.b.c.d.e.f.g..

Art. 7
Rilascio presa d'atto e conservazione

La presa d'atto è rilasciata dal Sindaco dopo aver accertato il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti e dal presente regolamento. Essa deve essere conservata nell'esercizio al quale si riferisce, per poter essere esibita ad ogni richiesta degli organi preposti.

Art. 8
Validità della presa d'atto

La presa d'atto si intende concessa al richiedente per lo svolgimento dell'attività nella forma e con le modalità descritte nelle domande di cui all'art. 5.

Nei casi di cambiamento dei titolari dell'esercizio, come pure nei casi di cambiamento o di ampliamento o modificazioni della sede dell'esercizio stesso, o la cessata attività, dovrà essere presentata preventivamente domanda al sindaco per gli accertamenti del caso ai fini dell'aggiornamento delle prese d'atto, o. delle variazioni in caso di cessata attività.

L'inizio dell'attività dovrà effettuarsi entro e non oltre 90 giorni dal rilascio della presa d'atto, salvo giustificati e/o gravi motivi.

Art. 9

Almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle ferie, dovrà essere presentata domanda all'Autorità Comunale. La domanda stessa sarà sottoposta al parere del Consiglio Circostrizionale competente.

Art. 10

Il rifiuto di accordare la Presa d'Atto deve essere motivato e comunicato al richiedente entro 30 Giorni dalla data di presentazione delle domande. Conta il provvedimento del Sindaco è ammesso ricorso al T.A.R.

Art. 11

Coloro che al momento della pubblicazione del presente regolamento già esercitavano l'attività artigianale e industriale non sono in regola con quanto è previsto dal presente regolamento, possono continuare l'attività a condizione che entro il 30/9/1983 si attengano alle disposizioni previste dal presente regolamento.

Art. 12

E' facoltà dell'Autorità Comunale sentita la Commissione consiliare competente poter integrare il presente regolamento con norme riguardanti i requisiti igienici dei locati, delle attrezzature, dei requisiti sanitari, dei procedimenti tecnici, del controllo sanitario dei procedimenti tecnici, norme igieniche e di sicurezza, prescrizioni per il personale, nonché l'individuazione di aree e l'eventuale allontanamento dai centri abitati di quelle attività rumorose e che recano disturbo alla quiete sociale.

Art. 13

Gli orari di apertura e chiusura degli esercizi saranno disciplinati con ordinanza del Sindaco, sentite le proposte delle organizzazioni di categoria ed in caso di disaccordo sentita la commissione consiliare al Commercio Agricoltura Artigianato.

Art. 14

É fatto obbligo di esporre cartelli contenenti l'orario di apertura è chiusura.

Art. 15

Qualora gli esercizi siano condotti in difformità delle prescrizioni del presente regolamento il Sindaco può procedere alla sospensione dell'attività e nei casi più gravi di recidività alla chiusura definitiva dell'attività stessa.

Art. 16

Le trasgressioni delle norme del presente regolamento sono punite con le contravvenzioni di L. 30.000 e fino a L. 500.000.

Art. 17

E' consentito il trasferimento della gestione, o in proprietà di un esercizio per atti tra vivi o cause di morte.

Art. 18

Il presente regolamento annulla ogni qualsiasi regolamentazione precedente nonché l'art. 132 del regolamento di Polizia Urbana.